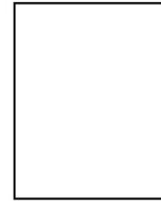


Civile Ord. Sez. 1 Num. 19299 Anno 2026
Presidente: TERRUSI FRANCESCO
Relatore: D'AQUINO FILIPPO
Data pubblicazione: 11/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18848/2025 R.G. proposto da:

Intesa Sanpaolo Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Iollo

-ricorrente principale-

contro

Fallimento Capital Srl, in persona del curatore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Aurelio Marino

controricorrente

e ricorrente incidentale

avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 2653/2025 depositato il
15/07/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dal
Consigliere Filippo D'Aquino.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi, che ha chiesto trattarsi la causa in Pubblica Udienza e, in subordine, accogliersi il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. INTESA SANPAOLO S.p.A., tramite la mandataria Intrum Italy S.p.A., ha chiesto l'ammissione allo stato passivo del Fallimento CAPITAL S.r.l. per l'importo di € 1.326.731,24 al privilegio ipotecario in virtù di contratto di mutuo fondiario del 19 giugno 2019 e per la somma di € 1.514.340,15 al chirografo, così ridotta l'originaria domanda di € 2.388.709,52 al chirografo per effetto dell'escussione della garanzia prestata dal Fondo Pubblico di Garanzia ex art. 2, comma 100, lett. a) l. n. 662/1996. La quota chirografaria del credito derivava (come risulta dal decreto impugnato) dal saldo negativo di un conto corrente, nonché da un conto anticipi fatture e da cinque contratti di finanziamento, tre dei quali stipulati nel 2018 e due tra il 3 giugno e l'11 dicembre 2020, assistiti a vario titolo (tra il 33% e il 90%) dalla garanzia di cui alla l. n. 662/1996.

2. Il credito è stato escluso dallo stato passivo per «la presenza di fatti potenzialmente costituenti illecito penale o comunque costituenti una abusiva concessione del credito», con riserva del curatore di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni.

3. Il Tribunale di Napoli, con il decreto qui impugnato, ha ammesso parzialmente il creditore allo stato passivo per € 1.431.842,95 al chirografo, rigettando nel resto l'opposizione. Ha ritenuto il giudice dell'opposizione, previo rigetto dell'eccezione di difetto di titolarità del credito ipotecario, che dalla pubblicazione del bilancio di esercizio 2018, avvenuta in data 7 giugno 2019, sarebbe stata evincibile una contrazione dell'indebitamento bancario, circostanza tale da costituire elemento di allarme tale da incrementare l'onere di diligenza in capo alla banca e, di conseguenza, da rendere esigibile in capo alla banca l'acquisizione di un

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

certificato di pendenza dei carichi tributari, quale adempimento di sana e prudente gestione. Per l'effetto, il giudice dell'opposizione ha ritenuto che il contratto di mutuo ipotecario e i mutui chirografari del 2020 fossero stati stipulati con la consapevolezza della banca dello stato di decozione del mutuatario, così qualificandosi i relativi contratti come concessione abusiva di credito, con conseguente nullità dei contratti per illiceità della causa ex artt. 1343 e 1418, secondo comma, cod. civ.

4. Il Tribunale ha, poi, accolto l'eccezione di compensazione relativa al controcredito vantato dal Fallimento per i danni causati alla massa dei creditori dalla prosecuzione dell'attività di impresa per effetto della concessione abusiva dei finanziamenti.

5. Ha, infine, ritenuto fondata l'opposizione in punto ammissione dei crediti derivanti dal conto anticipi, in quanto, trattandosi di crediti autoliquidanti, per essi la difficoltà di adempiere del debitore è irrilevante, dovendosi avere riguardo alla situazione finanziaria del terzo debitore.

6. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento, il quale propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il creditore. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., *«violazione e falsa applicazione dell'art. 5 e 14 del Dec. Leg. n. 385/1993, artt. 1175, 1176, 2621, 2621 bis e 2622 codice civile, artt. 112, 115 e 116 c.p.c., art. 47 della Costituzione Italiana, artt. 216, 217 e 218 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (...) per avere il Tribunale di Napoli qualificato come negligente, non sano ed imprudente il comportamento della banca ricorrente nella concessione dei crediti successivi al 2018»*. Deduce parte ricorrente l'erroneità dell'iter logico-giuridico seguito nel decreto impugnato ai fini della ricostruzione dei criteri da cui desumere la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria, fondato sulla massima di comune esperienza del mancato pagamento dei debiti erariali, sul rilascio della garanzia statale e sulle risultanze della Centrale Rischi, elementi tali da dover indurre la banca ad acquisire un certificato di pendenza dei debiti tributari, in quanto elementi indiziari fuori dalla conoscibilità dell'istituto di credito ricorrente e aspecifici, laddove l'esame del merito creditizio si concentra sull'analisi dei bilanci. Denuncia, inoltre, erronea lettura dei dati emergenti dalla Centrale Rischi.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto si riduce alla censura degli elementi indiziari in base ai quali il giudice del merito ha ritenuto che i finanziamenti a partire dal 2019 erano stati erogati nella consapevolezza dello stato di insolvenza del mutuatario, valutazione che spetta al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata. Spetta al giudice del merito controllare l'attendibilità degli elementi indiziari e la concludenza delle risultanze processuali (*ex multis*: Cass., n. 2449/2026; Cass., n. 23055/2024; Cass., n. 331/2020; Cass., n. 4601/2017; Cass., n. 16168/2015; Cass., n. 24679/2013; Cass., n. 27197/2011; Cass., n. 7846/2006).

3. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, del codice di procedura civile, 1343, 1418, 2033, 2035, 1813 e 1815 codice civile, artt. 5 e 14 del Dec. Leg. n. 385/1993 (...) per avere il Tribunale di Napoli: a) sancito la nullità dei tre finanziamenti stipulati dal 2019 in poi ed esclusi dall'ammissione, ricavando la illiceità della relativa causa dalla presunta violazione di norme imperative, ordine pubblico e buon costume, individuate erroneamente, queste ultime, dalle norme richieste dal Dec. Leg. N. 385/1993 per la sana e corretta gestione del credito e valutazione del merito creditizio; b) atteso che nessuna norma di buon costume appare violata, per non aver ammesso i finanziamenti almeno in sorta capitale». Censura il ricorrente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la declaratoria di nullità del mutuo ipotecario del 19 giugno 2019 e dei due mutui chirografari del 2020 (3 giugno 2020 e 11 dicembre 2020) e deduce che dalla violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria non possa discendere la nullità dei contratti stipulati in violazione delle relative regole prudenziali; si richiama a Cass., n. 26248/2024, che esclude qualsiasi automatismo tra violazione delle regole di prudenza bancaria nell'erogazione del credito e nullità contrattuale. Deduce – in ogni caso – che non vi sia violazione delle regole di buon costume.

4. Il secondo motivo del ricorso principale è fondato, in conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero. Occorre partire dall'arresto di questa Corte (Cass., Sez. U., n. 26724/2007), in tema di intermediazione finanziaria, ove si è ritenuto che la violazione di regole di condotta può dar luogo a conseguenze di carattere risarcitorio, ma tale comportamento non necessariamente assurge a violazione di norme inderogabili poste a presidio della riconoscibilità per l'ordinamento del contratto stipulato dalle parti. Le regole di correttezza e buona fede non assurgono a nullità «*testuale*» (art. 1418, terzo comma, cod. civ.), o a nullità «*virtuale*» per contrarietà a norme imperative (art. 1418, primo comma, cod. civ.); esauriscono i loro effetti nella fase funzionale o esecutiva del contratto, non attingono quella genetica.

5. Detto principio è stato riaffermato dalle Sezioni Unite in tema sia di rilascio di garanzie a opera di soggetti vigilati (Cass., Sez. U., n. 8472/2022, richiamata in Corte cost., n. 22/2004), sia di violazione di limite di finanziabilità del credito fondiario (Cass., n. 33719/2022).

6. Dello stesso tenore è la giurisprudenza di questa Corte in materia di concessione «*abusiva*» di credito, ove si rileva che la concessione di un finanziamento in violazione delle disposizioni di vigilanza e di «*sana e prudente gestione dei soggetti vigilati*» (art. 5 TUB), tale da trasmodare in abusiva o illecita concessione di credito in favore di una impresa in fase di insolvenza o crisi conclamata, innesca i profili risarcitori a tutela della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

massa dei creditori (Cass., n. 24725/2021; Cass., n. 18610/2021; Cass., n. 29840/2023; Cass., n. 28320/2024). Il contratto finanziario stipulato, in violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria, con un imprenditore insolvente impossibilitato all'adempimento, è un contratto lesivo dei diritti dei creditori, che aggrava il dissesto e che, come precisato da questa Corte, *«in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, non è, di per sé, illecito e la sua conclusione non è, pertanto, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass. n. 23159 del 2014; Cass. n. 19196 del 2016; Cass. n. 15844 del 2022)»* (Cass., n. 7134/2026).

7. Fa eccezione il caso in cui si accerti l'esistenza di un comportamento predatorio del creditore (Cass., n. 16706/2020; Cass., n. 4376/2024), ovvero – in termini più ampi – ove si riscontri la consumazione di un *«reato-contratto»*, in cui la stipula del contratto è in contrasto con specifiche norme penali (Cass., n. 18016/2018; Cass., 17959/2020; Cass., n. 17568/2022; Cass., n. 21434/2023, che hanno superato l'opposta interpretazione: cfr. Cass., n. 13585/2011 e Cass., n. 17523/2011). In quest'ultimo caso, il giudice del merito accerta incidentalmente, in sede di ammissione allo stato passivo, l'esistenza di un reato consumato da entrambe le parti del contratto bancario (Cass., n. 26248/2024; conf. Cass., n. 10573/2025; Cass., n. 10542/2025; Cass., n. 10537/2025; Cass., n. 9803/2025; Cass., n. 9800/2025; Cass., n. 9376/2025; Cass., n. 9370/2025; Cass., n. 9366/2025; Cass., n. 9357/2025; Cass., n. 9332/2025; Cass., n. 7134/2026, cit.); in particolare, il giudice accerta l'esistenza di un fatto delittuoso (es. bancarotta semplice ex artt. 217, primo comma, n. 4, e 224, n. 2 l. fall.),

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

al quale, con il debitore, abbia concorso come *extraneus* un funzionario bancario nell'interesse della banca, il quale durante l'istruttoria per la concessione del finanziamento abbia agito con l'elemento soggettivo previsto dal reato, avuto riguardo all'aggravamento del dissesto (Cass., n. 26248/2024, cit.), sempre che vi sia nesso di causalità tra condotta (erogazione del finanziamento) ed evento (aggravamento del dissesto). In quest'ultimo caso, la stipulazione del contratto bancario trascende la violazione delle regole di prudenza bancaria e impinge nella violazione di norme penali imperative «*ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità*» (Cass., n. 26248/2024, cit.), virtuale a termini dell'art. 1418, primo comma, cod. civ.

8. La ricezione di un finanziamento da parte di un soggetto in stato di crisi conclamata costituisce, pertanto, comportamento antigiuridico, in quanto il finanziato si astiene dal ricorrere a soluzioni alternative per la risoluzione della crisi e si espone al concreto rischio di aggravare il proprio dissesto in danno dei creditori, quale effetto della incauta prosecuzione dell'attività di impresa. Al contempo, il finanziatore che eroghi un finanziamento in questo contesto, oltre a esporsi al rischio della mancata restituzione dello stesso, concorre con la propria condotta all'aggravamento del dissesto in danno dei creditori. Se la conclusione del contratto si esaurisce nella violazione delle regole di prudente gestione bancaria, l'effetto è quello della responsabilità per avere aggravato il dissesto del soggetto finanziato, ma non quello della nullità del contratto stipulato tra la banca e il soggetto insolvente, salvo l'accertamento incidentale di una condotta delittuosa prevista dalla legge, ai fini di quanto prevede l'art. 1418, primo comma, cod. civ.

9. Il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione del suddetto insegnamento e di conseguenza va cassato con rinvio, per nuovo esame.

10. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «*violazione e falsa*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

applicazione dell'art.132 c.p.c., commi 2 e 4, dell'art. 111 Cost., Artt. 1223, 1341, 1342, 1343 c.c. (...) per avere il Tribunale di Napoli, con motivazione inesistente, ritenuto di estinguere i crediti richiesti in ammissione attraverso la compensazione con presunti crediti vantati dalla curatela fallimentare per danni derivanti da non meglio individuati pregiudizi patrimoniali, non muniti del carattere di certezza, liquidità ed esigibilità». Si osserva che la compensazione non può essere pronunciata in assenza di accertamento del controcredito e stante la sua illiquidità. Si deduce, in ogni caso, nullità del decreto per assenza di motivazione circa i presupposti per l'applicazione della compensazione.

11. Il terzo motivo del ricorso principale è fondato, non essendo la motivazione del decreto impugnato al di sopra del «*minimo costituzionale*» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). Il decreto, dopo avere escluso il credito perché fondato su fonte contrattuale priva di tutela giuridica (contratto nullo), ha nuovamente escluso il medesimo credito in base all'accoglimento dell'eccezione di compensazione articolata dalla curatela del fallimento quanto al controcredito risarcitorio («*Affinché tale diritto di credito pecuniario possa essere azionato nella forma dell'eccezione riconvenzionale di compensazione è necessario (art. 56 l.f./155 c.c.i.i.) che anche tale diritto di credito, come quello di cui viene chiesta l'ammissione nello stato passivo, sia anteriore rispetto all'apertura delle procedure di liquidazione giudiziale. Nel caso di specie tale requisito cronologico è senz'altro rispettato, in quanto, in ragione dello stato di evidente crisi sussistente al tempo delle individuate erogazioni delle somme di denaro è in tali momenti che va configurato il pregiudizio patrimoniale cagionato alla società Capital s.r.l. nella forma dell'aggravamento della sua esposizione debitoria in misura quantomeno pari al finanziamento ottenuto e infatti poi inadempito*»). L'affermazione di esistenza di questo controcredito, per come declinata dal decreto impugnato, deriva dalla mera circostanza che il controcredito è omologo al

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

credito bancario, ossia anteriore al fallimento, ma vi è che il giudice *a quo* non indica gli elementi in base ai quali è stata ritenuta l'insorgenza e la certezza di questo controcredito, nell'*an* e nel *quantum*.

12. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione «*in relazione agli artt. 5, 10 e 14 T.u.b., 1325 n. 2, 1343, 1418 c.c., 2, 41 e 47 Cost., 217 l.f. (ora 323, co. 1, lett. d, c.c.i.i.) e 218 l.f. (ora 325 c.c.i.i.), 110 c.p., nonché in relazione agli artt. 1173, 1218, 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., nonché in relazione agli artt. 56 l.f. e 1243 c.c. ed alle norme regolatorie del nesso di causalità in sede civile e, comunque, agli artt. 40 e 41 c.p.*», nella parte in cui il decreto impugnato ha escluso l'abusiva concessione di credito per il contratto di anticipo fatture. Osserva parte ricorrente incidentale che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, non è necessario ai fini dell'abusiva concessione di credito anche la consapevolezza della difficoltà ad adempiere dei debitori del finanziato, essendo sufficiente che il contratto sia stato stipulato al di fuori di un procedimento di risoluzione della crisi di impresa, in costanza della consapevolezza dello stato di insolvenza del finanziato.

13. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce in via graduata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per non avere il decreto impugnato ritenuto non provata dalla curatela la difficoltà ad adempiere dei debitori di cui alle fatture anticipate, emergendo tale circostanza dalle distinte di presentazione dal 7 giugno 2021 e successive.

14. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce, in via condizionata all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, idonei a dimostrare che la banca fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della società

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

debitrice in relazione al contratto di mutuo fondiario del 2019 e ai due contratti di mutuo chirografario del 2020.

15. Con il quarto motivo del ricorso incidentale si deduce, in via condizionata all'accoglimento del ricorso principale in caso di inoperatività della compensazione per il mutuo ipotecario, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l. fall., deducendosi che l'eccezione è stata tempestivamente articolata, non sussistendo preclusioni per la proposizione della stessa.

16. I primi due motivi del ricorso incidentale sono inammissibili. Quanto al primo motivo, il giudice del merito ha ritenuto che l'abusiva concessione di credito in caso di anticipo fatture può riversarsi sull'autoliquidante solo se la banca sia stata a conoscenza dell'insolvenza dei terzi debitori. Il ricorrente si è limitato ad affermare che un contratto di anticipazione di credito in un contesto di insolvenza si sarebbe dovuto attuare all'interno di una procedura di risoluzione della crisi, così non censurando compiutamente la *ratio decidendi* del decreto impugnato e senza illustrare in quali termini la finanza generata dall'anticipazione da parte della banca dei crediti dei clienti fosse anomala (*«gestione anomala del rapporto di anticipazione avvenuta al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi»*). Inammissibile è pure il secondo motivo, in quanto (oltre che aspecifico) appare meramente valutativo delle ragioni in fatto per le quali il giudice dell'opposizione ha ritenuto non provate le difficoltà ad adempiere dei terzi debitori.

17. Il terzo motivo è assorbito per effetto del rigetto del primo motivo del ricorso principale. Il quarto motivo è inammissibile in quanto la questione non è stata affrontata dal decreto impugnato ed è (in tesi) astrattamente riproponibile nel giudizio di rinvio.

18. Il decreto impugnato va, pertanto, cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame; il tribunale si uniformerà ai principi richiamati e provvederà a regolare anche le spese

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato per il ricorrente incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il primo motivo del medesimo ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese processuali del giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.

Il Presidente
Francesco Terrusi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale